

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA

Il giorno tra l'avvocato (di seguito indicato, per brevità come committente) – con studio in via....., codice fiscale, nato a, il – ed il dottore - nato a il ed residente in (in prosieguo indicato per brevità come collaboratore) –

premessi che:

- il committente opera esercita la professione forense;
- il collaboratore è laureato in giurisprudenza ed è desideroso di intraprendere la professione forense;

si conviene quanto appresso:

1. Le premesse costituiscono parte integrante di questo atto.
2. Oggetto del contratto è la collaborazione professionale del dottore da esplicarsi nell'ambito dello svolgimento della pratica necessaria al conseguimento del titolo di avvocato tramite partecipazione all'attività del committente consistente nella presenza alle udienze, nell'assistenza ad atti e pareri e nella relativa preparazione e redazione e nell'affiancamento durante riunioni con clienti e professionisti.
3. Trattandosi di collaborazione resa nell'esercizio di professione intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione in apposito albo professionale – stante quanto stabilito

dell'art. 2 co. 2 lettera b D.Lgs 81/2015 – la prestazione del collaboratore deve ritenersi, senza alcun carattere di rapporto di lavoro subordinato e quindi senza alcun vincolo di orario, dipendenza gerarchica, obbligo di motivare presenze o certificare assenze con piena libertà del collaboratore di organizzare la propria attività come meglio crederà e pertanto il collaboratore deciderà liberamente le modalità di svolgimento della prestazione, in accordo con il committente ed in ogni caso in funzione del proficuo apprendimento ai fini della pratica forense.

4. L'incarico avrà la durata di mesi con decorrenza dal e cesserà automaticamente alla sua scadenza convenuta al senza alcun obbligo di comunicazione o di preavviso. Le parti convengono che il contratto possa essere comunque risolto anche prima della sua scadenza come sopra convenuta ad iniziativa di ciascuna delle parti con un preavviso di trenta giorni con comunicazione scritta avente data certa – anche tramite posta elettronica certificata ove il collaboratore ne sia in possesso – e ciò anche prima che il periodo di pratica necessaria per accedere all'esame di abilitazione sia stato completato.
5. Il collaboratore si impegna a prestare l'opera in via continuativa, concordandone con il committente le relative modalità.

6. Il committente non sarà tenuto ad altre prestazioni economiche oltre il compenso indicato al successivo articolo, esclusi così l'obbligo di assicurazioni sociali, indennità di preavviso o di anzianità, trattamenti di fine rapporto o quant'altro spettanti ai lavoratori subordinati.
7. Le parti convengono un compenso complessivo per l'intera collaborazione pari ad euro (...../...), da intendersi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali ove dovute, da versarsi in rate aventi cadenza mensile posticipata, per il quale il collaboratore rilascerà regolare fattura.
8. Il collaboratore si impegna a: a) adempiere all'incarico con la massima diligenza, serietà e professionalità; b) collaborare attivamente con il personale messo eventualmente a disposizione dal committente, coordinando la prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente ed osservando le indicazioni ricevute per il proficuo compimento del periodo di pratica forense; c) non diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti l'organizzazione del committente ed a non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività del committente. In relazione all'impegno di cui alla precedente lettera c le parti confermano che il rapporto è da considerarsi strettamente confidenziale, per cui il collaboratore è tenuto a mantenere riservati i contenuti di questo contratto e quindi a non divulgare in alcun modo a terzi, anche successivamente alla

cessazione per qualsiasi ragione di questo contratto, gli atti, le pratiche e i nominativi e quant'altro apprenda in corso di contratto ed inerente l'attività del committente.

9. Durante la vigenza del contratto il collaboratore offrirà la sua prestazione, ai fini della pratica forense, esclusivamente a favore del committente. Il collaboratore non potrà vantare alcun diritto su quanto realizzato in esecuzione del contratto che non potrà mai essere ripetuto o replicato dal collaboratore a favore di altri committenti perchè sarà di proprietà esclusiva del committente che, anche successivamente alla cessazione di questo contratto, potrà liberamente utilizzarlo.
10. Il collaboratore dichiara di essere perfettamente edotto di ogni normativa in materia di sicurezza del lavoro ed in particolare del D.Lvo 81/2008 a seguito della propria attività e di cui in premessa.
11. Il committente si impegna a liquidare e versare al collaboratore quanto dovuto nel rispetto dei tempi e delle modalità concordate con questo contratto e ad agevolare l'opera del collaboratore in ogni sua fase mediante il mantenimento di rapporti interpersonali, ivi compreso l'insegnamento di ogni materia connessa alla professione forense e quant'altro necessario all'ottimale adempimento della pratica.

12. Le parti riconoscono che questo contratto costituisce l'unico patto tra di loro e che non potrà essere modificato se non per accordo scritto e sottoscritto da entrambe le parti.
13. Per quanto non espressamente previsto le parti richiamano le disposizioni vigenti in materia per il contratto di lavoro autonomo.

L.C.S.

Dottore.....

Avvocato.....

Nel corso della tavola rotonda, è stata fatta presente l'opportunità di iscrizione alla Cassa con contributi minimi ed agevolazioni di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione dell'art. 21 co. 8 e 9 L. 247/2012.